

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 268/47/2011

FATTO e MOTIVI

La controversia attiene a rimborso IRAP per gli anni 2005 e 2006, per i quali sono stati presentati distinti ricorsi, riuniti dinanzi a questa Commissione Provinciale, contro l'Agenzia delle Entrate di Milano 3, che aveva denegato il rimborso sul rilievo che la relativa istanza era stata presentata oltre il termine utile per la dichiarazione integrativa (2 anni).

Obietta la società ricorrente che il rimborso è comunque dovuto, ai sensi dell'art. 38 DPR 602/73 in quanto nella fattispecie si trattava, ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, di quote di svalutazione dei crediti verso assicurati già contabilizzati in esercizi precedenti al 2005 - con ogni conseguenza in ordine alla contestata applicabilità della nuova normativa introdotta con D.L. 203/2005 - e la cui deducibilità era stata semplicemente rinviata per quote (i cd. noni) ai periodi d'imposta successivi, ex art. 106, comma 3 del TUIR.

In diritto, la ricorrente accompagna la propria tesi difensiva con documentato richiamo ad alcuni recenti precedenti di merito della CTR di Torino e della CTP di Trieste, favorevoli al contribuente, secondo i quali l'applicazione della novella normativa dell'art. 6, comma 1 D.L. 203/05 (conv. in L. 248/2005), che avrebbe reso irrilevanti e indeducibili le riprese di cui si discute, non può riferirsi alle svalutazioni già contabilizzate in esercizi precedenti all'entrata in vigore di tale novità legislativa, rivelando viceversa un effetto retroattivo non consentito.

A tale orientamento ritiene di dover aderire questo Collegio poiché, in effetti, il fatto presupposto della deducibilità si è nella specie realizzato nel periodo anteriore e non può essere quindi disatteso solo perché essa è stata in concreto rinviata per quote agli anni successivi, così come espressamente consentito dalla normativa sopra richiamata. Tale ragione di merito, tuttavia, può essere riconosciuta, nella presente controversia, solo superando la pregiudiziale sollevata dall'Ufficio sulla ritenuta decadenza dell'istanza di rimborso poiché proposta, com'è pacifico, oltre il termine utile alla dichiarazione integrativa, che la ricorrente aveva omissa.

È noto, in proposito, il contrasto interpretativo della giurisprudenza di merito, poiché, secondo taluni, se la deducibilità spettava, l'interpretazione sostanzialista imporrebbe di riconoscerla comunque allorquando essa venisse opposta nel contrastare la contraria ripresa dell'Ufficio, ma, secondo altri, ciò non si potrebbe consentire anche allorquando, a parti invertite, non sia stata tempestivamente rivendicata dal contribuente, che la richiede poi a rimborso senza essersi avvalso, com'era suo onere, di apposita dichiarazione integrativa presentata nei termini di legge.

Ora, ritiene il Collegio che, nella peculiare fattispecie in esame, nella quale la novella legislativa è intervenuta proprio in pendenza dell'esercizio nel quale la questione è insorta, ragioni di equità sostanziale che presidiano i principi di uguaglianza e capacità contributiva (artt. 3 e 53 Cost.), nonché di correttezza e buona fede, oggi assicurati anche dallo Statuto del contribuente (L. 212/2000), postulino di riconoscere il buon diritto della ricorrente al richiesto rimborso.

Nel nostro caso, infatti, l'IRAP è stata assolta proprio e soltanto in ragione di un comportamento prudentiale del contribuente, il quale, nell'incertezza interpretativa sull'applicabilità «mediata» della nuova normativa a precedente situazione già contabilizzata e «rinviata» per quote agli esercizi successivi, ha cautelativamente

provveduto al pagamento, salvo a richiedere poi il rimborso, nel termine residuale dell'art. 38 DPR 600/73.

Si tratta dunque di un comportamento avveduto ed ispirato a correttezza e buona fede che, essendo stata comprovata, in punto di merito la insussistenza della obbligazione Tributaria, sarebbe iniquo penalizzare con una interpretazione formale, rigoristica e non sostanziale della normativa procedimentale.

I ricorsi riuniti vanno pertanto accolti con il riconoscimento del dovuto rimborso. L'incertezza interpretativa sopra denunciata giustifica pienamente la totale compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Commissione accoglie i ricorsi riuniti e ordina il rimborso di € 4.432,47 per IRAP/2005 e di € 4.346,00 per IRAP/2006, oltre interessi di legge dai versamenti al saldo. Spese compensate.